

Bonus R&S. I chiarimenti delle Entrate sul credito d'imposta

Diffuse dalle Entrate le istruzioni su come applicare il “nuovo” credito d'imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015. Tra le novità illustrate dalla [Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016](#), spazio alla cumulabilità del credito d'imposta con altri *bonus*, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall'articolo 18 del D.L. 91/2014. Oltre alla cumulabilità ad ampio raggio, piena sinergia e complementarietà anche con il *Patent box*: nel documento di specifica che i costi rilevanti ai fini dell'attribuzione del credito di imposta per attività di R&S rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di *Patent box*.

La nuova versione del credito d'imposta, continua il [documento di prassi](#), si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure. Infatti, il “nuovo” credito di imposta, **non soggiacendo più alla limitazione delle risorse**, determinata, in passato, dal finanziamento connesso all'utilizzo dei fondi strutturali europei, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari, in quanto non è riconosciuto – come nella precedente formulazione – a seguito della presentazione di un'apposita istanza per via telematica, ma è concesso in maniera automatica, a seguito della effettuazione delle spese agevolate.

Come si calcola il “nuovo” credito d'imposta

Il credito è concesso fino all'importo massimo di 5 milioni di

euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro. La misura, cioè l'aliquota da applicare per il calcolo del *bonus*, varia a seconda della "tipologia" di spesa sostenuta. In particolare, le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione, e comprensive dei costi relativi al personale altamente qualificato e alla ricerca *extra-muros*, beneficiano dell'aliquota del 50 per cento, mentre quelle rappresentate dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e dai costi relativi a competenze tecniche e privative industriali, beneficiano dell'aliquota del 25 per cento.

Platea dei beneficiari: spazio anche agli enti non commerciali, alle reti d'impresa e ai consorzi

Il credito d'imposta è destinato alle imprese che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, investono in attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, spiega la circolare, anche gli enti non commerciali possono beneficiare del *bonus*, in caso esercitino un'attività commerciale. Ad essi vanno poi aggiunti i consorzi e le reti di imprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo. **Per finire, l'incentivo può interessare anche le imprese neo-costituite, la cui attività è stata intrapresa a partire dal 2015.**

La documentazione da conservare per le imprese beneficiarie

Riguardo gli adempimenti documentali da rispettare, in caso di controlli successivi, è richiesta la predisposizione di un'apposita documentazione contabile con l'indicazione dell'effettività dei costi sostenuti e con l'attestazione di regolarità formale. La documentazione deve essere certificata

dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

[Link al testo della Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016](#)

[Link al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 \(in "Finanza & Fisco" n. 15/2015, pag. 1071\)](#), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del **bonus R&S**, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita